



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

06-04-2011

Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenze

*Il regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.23 del 13.3.2008.-
Il presente testo aggiornato è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con le
deliberazioni della Giunta comunale n.109 del 17.9.2009 e n. 27 del 15-03-2011.-*

06-04-2011

19-04-2011
G. G. G. G.

- I n d i c e -

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Incarichi individuali di lavoro autonomo
- Art. 3 Competenza per l'affidamento degli incarichi
- Art. 4 Elementi minimi dell'incarico
- Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi. Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 6 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 7 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa – Altre norme derogatorie
- Art. 8 Modalità di svolgimento
- Art. 9 Corrispettivi per gli incarichi
- Art.10 Programma per incarichi di studio o ricerca e consulenze
- Art.11 Limite di spesa
- Art.12 Pubblicità
- Art.13 Norma di rinvio
- Art.14 Disposizione finale

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 3, co. 56, della L. 244/2007, fissa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Le presenti disposizioni regolamentari, quindi, non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
- b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- c) agli incarichi di cui all'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- e) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- f) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- g) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- h) esperti del Sindaco ai sensi della Legge 7/92 e s.m.i.

Art. 2
Incarichi individuali di lavoro autonomo
(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Giunta comunale n.108 del 17.9.2009)

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve

risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3
Competenza per l'affidamento degli incarichi

(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Giunta comunale n.108 del 17.9.2009)

1. Il Sindaco provvede con propria determinazione ad affidare l'incarico ed approvare l'impegnativa professionale, o la relativa convenzione, su proposta del funzionario responsabile di posizione organizzativa competente sulle materie oggetto dell'incarico, il quale procederà con successivo atto ad impegnare la spesa necessaria.

2. Nella proposta di affidamento il predetto funzionario deve attestare la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità necessari per poter conferire l'incarico, indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.2, comma 1.

Art. 4
Elementi minimi dell'incarico

1. Lo schema di impegnativa o la convenzione devono contenere i seguenti elementi minimi:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;
- b) il tipo di incarico di natura autonomo occasionale, o di collaborazione coordinata o continuativa;
- c) gli elaborati ed ogni altro documento necessario per l'assolvimento dell'incarico;
- d) l'importo complessivo presunto della prestazione e le modalità di pagamento;

- e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti all'inosservanza degli stessi;
- f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- g) il divieto all'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
- h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Ente dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico del Comune;
- i) l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
- j) le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale ricorso al Foro di Termini Imerese per la soluzione delle controversie.

Art. 5

Modalità di affidamento degli incarichi. Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il Funzionario titolare di P.O. competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze

indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;

- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. I curricula professionali dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dall'Amministrazione ed esplicitati nell'avviso, concernenti le abilità e le esperienze professionali afferenti ai progetti o programmi da realizzare.

4. Per ogni criterio è predeterminato un punteggio massimo; la sommatoria dei punteggi ottenuti per i vari criteri da ciascun potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.

5. L'Amministrazione valuta i curricula dei potenziali collaboratori con riferimento:

- 1) all'esperienza generale in attività afferenti o simili a quelle da realizzare;
- 2) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
- 3) al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore;
- 4) ad eventuali ulteriori requisiti che si renda opportuno valutare in relazione allo specifico incarico.

6. Costituisce criterio di preferenza l'attività svolta con esito positivo presso l'Ente, qualora l'attività richieda una particolare e approfondita conoscenza della realtà locale. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Funzionario competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla

congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati, stabiliti nell'avviso.

3. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.

4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa Altre norme derogatorie

(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15-03-2011)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il Sindaco, su proposta del Funzionario competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

2. E' inoltre consentito, senza l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di natura comparativa previste dal presente regolamento, il conferimento da parte del Sindaco dell'incarico esterno di Portavoce, di cui all'art.7 della legge n.150/2000 e all'art.127, 1° comma, ultimo periodo della L.R. 26.3.2002, n.2, e successive modifiche e integrazioni.- L'incarico, di natura fiduciaria, può essere conferito dal Sindaco "intuitu personae" con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le specifiche altre disposizioni contenute nell'art.42 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi.- Poiché secondo la legge il conferimento dell'incarico rientra nella esclusiva competenza del Sindaco e può essere affidato anche a soggetto esterno, non si applicano neanche le disposizioni di cui al precedente art.3 relative all'avvio del procedimento su proposta del competente funzionario responsabile di posizione organizzativa, né le disposizioni di cui al precedente art.2, comma 1, lettera b).- In deroga a quanto stabilito dal successivo art.9, 2° comma, si procederà al pagamento del compenso/indennità su attestazione di regolare esecuzione della prestazione resa dal Sindaco.-

Art. 8

Modalità di svolgimento

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incaricato potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche dell'Ente.

2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.

3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà dell'Amministrazione revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

Art. 9

Corrispettivi per gli incarichi

1. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento

dell'incarico.

2. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Dirigente, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'affidatario ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 10

Programma per incarichi di studio o ricerca e consulenze

1. L'affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, viene effettuato nel rispetto di un Programma approvato dal Consiglio Comunale, che costituisce oggetto di apposita deliberazione consiliare.

2. Agli effetti del presente articolo, per incarichi di studio o ricerca e consulenze si intendono:

- a) incarichi consistenti nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati, contenente le soluzioni proposte, ovvero di schemi di atti amministrativi o normativi;
- b) incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento delle prestazioni presuppone la preventiva definizione da parte dell'Amministrazione di un programma, nel quale sono specificati in modo articolato materie ed obiettivi che costituiranno oggetto dell'attività di approfondimento dell'incarico;
- c) incarichi per consulenze, consistenti in prestazioni professionali di esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche.

Art. 11

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è indicato, con riferimento a ciascun Settore dell'Ente, nel Piano Esecutivo di Gestione e nelle sue eventuali successive variazioni.

Art. 12

Pubblicità

1. I provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento, completi di indicazione

dei soggetti percettori, ragione dell'incarico ed ammontare assegnato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 54, della L. 244/2007.

Art. 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi per servizi contenute nel D.Lgs. 163/2006 e relative norme regolamentari di attuazione, nonché nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e nel Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.

Art. 14

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.23 del 13/03/2008, divenuta esecutiva il 2.4.2008.- Ad intervenuta esecutività della citata deliberazione, il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 08/04/2008 al 23/04/2008, ed è entrato in vigore il 29/04/2008, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione della Giunta comunale n.108 del 17/09/2009 sono state apportate modifiche agli articoli 2 e 3 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n.108/2009, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 06/10/2009 al 21/10/2009.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 22/10/2009, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15-3-2011 sono state apportate modifiche all'art.7 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n. 27 /2011, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 4-4-2011 al 19-4-2011 .- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 20-4-2011 , giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-
